

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/146 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2022

**che stabilisce se un prodotto contenente cloruro di alchil (C<sub>12-16</sub>) dimetilbenzilammonio sia un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 luglio 2020 la Danimarca ha chiesto alla Commissione di decidere se un prodotto contenente cloruro di alchil (C<sub>12-16</sub>) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C<sub>12</sub>-C<sub>16</sub>)) ad una concentrazione del 2,4 % e commercializzato in Danimarca dal fabbricante come agente pulente ad azione prolungata per rimuovere incrostazioni da legno, muratura, solette di copertura, lastre per pavimentazione e altre superfici («il prodotto») sia un biocida quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il cloruro di alchil (C<sub>12-16</sub>) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C<sub>12</sub>-C<sub>16</sub>)) è elencato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti <sup>(2)</sup>. La sostanza ADBAC/BKC (C<sub>12</sub>-C<sub>16</sub>) è inclusa nel progetto di riesame riguardante, tra l'altro, il tipo di prodotto 2, segnatamente «Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali», definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene pertanto un principio attivo quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
- (3) Come statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2019 nella causa C-592/18, *Darie* <sup>(3)</sup>, la nozione di «biocida», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012, va intesa in senso ampio [...]. Tale ampia interpretazione è corroborata dall'obiettivo enunciato all'articolo 1 di tale regolamento, fondato sul principio di precauzione, di garantire «un elevato livello di tutela della salute umana e animale dell'ambiente» <sup>(4)</sup>.
- (4) Come inoltre osservato dalla Corte, la classificazione come «biocida» ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 è subordinata, tra l'altro, al fatto che il prodotto abbia «(...) lo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo» <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Darie*, C-592/18, ECLI:EU:C:2019:1140.

<sup>(4)</sup> Cfr. causa C-592/18 *Darie*, op. cit., punto 42.

<sup>(5)</sup> Cfr. causa C-592/18 *Darie*, op. cit., punto 32; cfr. inoltre la sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 2021, *Biofa*, C-29/20, ECLI:EU:C:2021:843, punto 26.

